



Deliberazione n. 81 /2016/PAR

CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LE MARCHE

nella Camera di consiglio del 11 aprile 2016

composta dai magistrati:

- Cons. Andrea Liberati – Presidente f.f.
- Cons. Pasquale PRINCIPATO – Componente
- Primo Ref. Valeria FRANCHI – Componente relatore

* * *

PARERE

COMUNE DI MONTE PORZIO (PU)

Visto l'art.100 secondo comma della Costituzione;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n.1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994 n.20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Vista la legge 5 giugno 2003 n.131 recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n.3;

Visto il regolamento (14/2000) per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000 e successive modificazioni;

Vista la Deliberazione della Sezione delle Autonomie approvata nell'adunanza del 27 aprile 2004 avente ad oggetto gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio della attività consultiva e successive modificazioni ed integrazioni rese con la Deliberazione n.9 del 4 giugno/3 luglio 2009;

Vista la deliberazione n. 77/PAR/2013 resa da questa Sezione ed avente ad oggetto indirizzi e criteri generali per l'attivazione della funzione consultiva;

Vista la richiesta di parere formulata dal Comune di Monte Porzio con nota prot. 2851 del 31 marzo 2016 pervenuta a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali con nota prot. 98 del successivo 5 aprile 2016 ed assunta al protocollo (n. 2028) in pari data;

Visto il successivo provvedimento con il quale il Presidente ha nominato il Primo Referendario Valeria Franchi relatore per la questione in esame;

Udito nella Camera di consiglio il relatore dott.ssa Valeria Franchi;

Ritenuto in

FATTO

Il Sindaco del Comune di Monte Porzio ha formulato, ai sensi dell'art. 7 comma 8 della L.131/03, una richiesta di parere in ordine alla corretta interpretazione della disciplina recata dall'art. 28 del CCNL del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali del 14.09.2000 in tema



patrocinio legale e, segnatamente, in ordine alla applicabilità dello specifico obbligo di ripetizione previsto dal secondo comma della norma in parola nell'ipotesi di procedimento penale definito con declaratoria di intervenuta prescrizione.

Premesso in fatto che:

- con atto di Giunta comunale n. 24 del 24 agosto 2008 il Comune di Monte Porzio deliberava di assumere gli oneri relativi all'assistenza legale di alcuni dipendenti imputati del reato previsto e punito dall'art. 323 c.p. incaricando all'uopo un avvocato di comune gradimento e precisando che in caso di condanna esecutiva il Comune di Monte Porzio avrebbe ripetuto dagli interessati gli oneri sostenuti per la loro difesa in ogni stato e grado di giudizio;
- il giudizio di primo grado si concludeva con una sentenza di condanna per i fatti ascritti a tre dipendenti ed amministratori avverso la quale gli imputati proponevano appello;
- con successivo atto di Giunta comunale n. 39 del 21 maggio 2012 il Comune di Monte Porzio deliberava di assumere, altresì, gli oneri relativi al giudizio di appello ferma, in ogni caso, la ripetizione degli stessi al verificarsi delle condizioni previste dalla citata norma di contratto collettivo nazionale (sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave);
- con sentenza resa in data 3 gennaio 2013 – notificata il successivo anno – la Corte d'Appello pronunciava declaratoria di non doversi procedere per intervenuta prescrizione rilevando, peraltro, l'insussistenza dei presupposti per una pronuncia ai sensi dell'art. 129, comma 2, del codice di procedura penale;

il Comune istante, richiamate le pronunce rese sul tema dalla magistratura contabile – sia in sede di controllo che in sede giurisdizionale – nonché dalla magistratura ordinaria e da quella amministrativa ha chiesto di conoscere il motivato avviso della Sezione in ordine alla sussumibilità della specifica fattispecie nell'ambito di applicazione dell'art. 28 CCNL del 14 settembre 2000.

Propugnando, da par suo, un'interpretazione del citato art. 28 – di cui pur ha censurato il carattere non perspicuo – strettamente aderente al dato letterale, l'Ente ha chiesto, in particolare, di sapere se *“una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione possa legittimare il pagamento delle spese legali dei dipendenti ai quali è stato preventivamente concesso il patrocinio legale o, se viceversa, debba chiedersi il pagamento delle competenze professionali del legale, per il quale è stato espresso il comune gradimento, agli stessi dipendenti comunali prosciolti per intervenuta prescrizione e, conseguentemente, debbano ripetersi anche le spese legali già sostenute”*.

MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE

- **In ordine alla ammissibilità ed alla ricevibilità della richiesta di parere:**

L'art. 7 comma 8 della L. 131/03 ha intestato alle Sezioni Regionali della Corte dei conti un'importante funzione consultiva da esercitarsi attraverso pareri in materia di contabilità pubblica su richieste provenienti da Regioni nonché da Comuni, Province e Città metropolitane, di norma tramite il Consiglio delle Autonomie locali se istituito.

In vista di una delimitazione dei presupposti in costanza dei quali detta funzione può svolgersi è intervenuta la Sezione delle Autonomie che, dapprima con la deliberazione in data 27 aprile 2004 e di recente con la deliberazione in data 4 giugno 2009, ha fissato rigorosi requisiti sia di carattere soggettivo (dell'organo richiedente) sia di carattere oggettivo (ascrivibilità del quesito alla materia della contabilità pubblica e carattere generale ed astratto del quesito medesimo) la cui verifica deve, secondo un principio ormai pacificamente acquisito, precedere l'esame del merito della richiesta.

Sulla specifica materia la Sezione di controllo per la Regione Marche è, inoltre, intervenuta, con propria deliberazione (cfr. 77/PAR/2013), a dettare criteri e principi generali per la corretta attivazione della funzione consultiva.

Ebbene, sul punto, rileva il Collegio come l'istanza che ne occupa possa ritenersi ricevibile, essendo pervenuta alla Sezione – conformemente alle modalità procedurali previste dalla menzionata deliberazione n. 77/PAR/2013 – per il tramite del Cal e come la stessa soddisfi il prescritto requisito soggettivo sia con riguardo all'Ente richiedente sia con riguardo all'organo legittimato ad avanzare istanza di parere.


La richiesta perviene, invero, dal Comune – Ente espressamente indicato nella norma la cui elencazione va considerata tassativa in quanto riproduce letteralmente quella dell'art. 114 Cost. di cui all'art. 7 comma 8 L.131/03 costituisce attuazione (C.conti, Sez.Aut.del.13/07) – e promana dal Sindaco e, dunque, dal soggetto titolare – *ex lege* – della rappresentanza istituzionale pur dovendo doverosamente rilevarsi come la stessa risulti priva di formale sottoscrizione.

In ogni caso carattere assorbente assumono le conclusioni cui deve pervenirsi con riferimento alla ammissibilità oggettiva della richiesta di parere che si appalesa insussistente sotto diversi profili.

In primo luogo giova, invero, rilevarsi come, facendo applicazione delle indicazioni rese – peraltro con obbligo conformativo ex art. 6, comma 4, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174 – dalla Sezione delle Autonomie con la deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG il quesito sulla rimborsabilità delle spese legali deve ritenersi estranea alla materia di contabilità pubblica nei sensi di cui all'art. 7, comma 8, della legge 131/2003.

Nell'occasione, ancorché con riguardo a diversa specifica fattispecie, la Sezione delle Autonomie, nell'evidenziare come l'art. 7 comma 8 della legge 131/2003 non abbia conferito una funzione di consulenza di portata generale, ha, in una prospettiva più generale, precisato che, ai fini dell'ammissibilità, la richiesta di parere deve trattare "*di questione che, tendenzialmente, attenga ad una competenza tipica della Corte dei conti in sede di controllo*" evidenziando, peraltro, che non può annettersi valenza dirimente all'eventuale riflesso finanziario.

Sul punto, prendendo le mosse dai contenuti della precedente deliberazione 5/SEZAUT/2006, ha, invero, rimarcato che "*se è vero, infatti, che ad ogni provvedimento*



amministrativo può seguire una fase contabile, attinente all'amministrazione di entrate e spese ed alle connesse scritture di bilancio, è anche vero che la disciplina contabile si riferisce solo a tale fase discendente, distinta da quella sostanziale, antecedente del procedimento amministrativo, non disciplinata da normativa di carattere contabilistico".

Ad analoghe conclusioni di inammissibilità della richiesta di parere deve, peraltro, pervenirsi in ragione della circostanza che oggetto della stessa è l'interpretazione di una norma di contratto collettivo - segnatamente l'art. 28 del CCNL per il personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 14 settembre 2000 - rispetto alla quale trova applicazione la precipua disciplina recata dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: in particolare, come evidenziato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo con la pronuncia 50/CONTR/2010, l'art. 46 prevede che l'ARAN, legale rappresentante delle pubbliche amministrazioni agli effetti della contrattazione collettiva nazionale, assicuri alle stesse assistenza ai fini della uniforme applicazione dei contratti collettivi.

Da ultimo, per completezza, non appare superfluo sottolineare come, data la specificità della vicenda prospettata, non si appalesano soddisfatti i requisiti della generalità e della astrattezza del quesito formulato donde il rischio, non meramente potenziale, che l'ausilio consultivo si risolva in un inammissibile momento di gestione.

Il carattere dirimente delle cennate questioni preliminari, risolte negativamente, esime dalla valutazione nel merito.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per le Marche dichiara l'inammissibilità della richiesta di parere. La presente deliberazione verrà trasmessa a cura della segreteria del Comune di Monte Porzio ed al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali delle Marche.

Così deliberato in Ancona, nella Camera di consiglio del 11 aprile 2016.

Il relatore

Valeria Franchi




Il Presidente f.f.

Andrea Liberati




Depositato in segreteria in data
Il direttore della Segreteria

Dr. Carlo SERRA



11 APR. 2016

CORTE DEI CONTI - CODICE UFF. T71



DOC. INTERNO N. 55676479 del 11/04/2016